



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIA"

Prot. 1518 A1

Santhia 29/04/2016

Contratto per
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
 Sorveglianza Sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008

Tra

- ◆ L'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhia" di Santhia, rappresentato legalmente dalla **Dott.ssa MARTINELLI Annamaria**, nella sua qualità di Dirigente Scolastico Reggente pro-tempore, nata a Bianzè (VC) il 24 Settembre 1954 e domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto Comprensivo "S. Ignazio da Santhia" di Santhia, in Piazza Giovanni XXIII 5 a Santhia, Codice Fiscale **MRTNMR54P64A847Q**;

E

FORLANI GIANFILIPPO			
Data e Città		Indirizzo	
02/08/1960	CASAGIOVE	--	Prov CE
Cognome		Indirizzo	
AGLIE'	Vicolo Scuderie 10	Prov TO	Cellulare 329 4321147
Codice Fiscale		Indirizzo mail	
FRLGFL60M02B860Z		gianfilippo.forlani@libero.it	

di seguito denominato contrattista;

Premesso

- ◆ Che ai sensi di quanto impartito dall'Art. 18. Comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008, il **datore di lavoro (Dirigente Scolastico) deve nominare il Medico Competente per l'effettuazione della SORVEGLIANZA SANITARIA nei casi previsti dal citato decreto legislativo.**
- ◆ Che il comma 6 dell'ex art. 7 del DLvo 30/03/2001 n. 165, relativo alle Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recita: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."*
- ◆ Che l'istituto ha necessità di attuare, relativamente a quanto previsto dal Decreto Lgs 81/2008, nell'ambito dei Plessi Scolastici un'adeguata **SORVEGLIANZA SANITARIA** per l'effettuazione di prestazioni professionali specialistiche, rendendosi necessario il ricorso ad esperti esterni;
- ◆ **Atteso che l'attività in esame dispone di adeguata copertura finanziaria;**

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIA" 060 P.zza Giovanni XXIII n. 5 - Tel/Fax 016194386 - 13048 Santhia (VC)



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIA"

- ◆ Accertato che il **Dott. Gianfilippo FORLANI**, individuato come esperto, è in possesso di titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito Curriculum Professionale depositato agli atti della scuola;
- ◆ Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA

- ◆ Il presente contratto per **PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (SORVEGLIANZA SANITARIA)**, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1 - Tipologia dell'attività

- a) Il Contrattista, individuato quale consulente in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti, si impegna a prestare la propria attività consistente nello svolgimento del seguente intervento: **SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIA"**.-

ART. 2-Interventi

- b) Il Contrattista si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività scolastiche, facendo pervenire all'Istituto il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.
- c) **L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.**
- d) **La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto che potrà avvalersi di collaboratori e l'effettuazione di analisi specialistiche.**

ART. 3 - Obblighi(art. 25 D.Lgs 81/2008)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIÀ"

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 4 - Compenso per l'incarico e modalità di pagamento

L'Istituto si impegna a corrispondere al Contraente, quale compenso per l'incarico affidato, la somma forfetaria ed onnicomprensiva di €. 1.500,00 il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti per le collaborazioni esterne, potrà subire variazioni al ribasso in caso di visite mediche inferiori al numero previsto, il numero maggiore non modificherà la cifra entro le 5 unità. (Irpef e Irap)

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. IGNAZIO DA SANTHIA"

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del presente incarico viene stabilita a decorrere dal 01/05/2016 a tutto il 30/04/2017.

Al termine di questo periodo, detto incarico dovrà ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di comunicazione tra le parti. E' tuttavia fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 7.

Art. 7 - Diritto di recesso delle parti

Qualora il Contraente assuma comportamenti contrari agli obblighi della presente convenzione o non svolga l'attività prevista dalla stessa, l'Istituto si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Altresì, qualora, l'Istituto non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente convenzione ed in particolare a quanto indicato all'art. 3, il Contraente si riserva di recedere dal contratto. E' comunque possibile il recesso da parte di una delle parti previo preavviso di 30 (trenta) giorni. Per quanto non contemplato troverà applicazione la disciplina di cui all' art. 2237 del Codice Civile.

Art. 8 - Efficacia del contratto

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 9 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che ne faccia richiesta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL CONTRAENTE
Dr. Gianfilippo FORLANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REG
Prof. Dott. Annamaria MARTINELLI